



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16/02/2006**

Bollettino regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2006, n. 123

D.Lgs 08.06.2001, n. 327 e s.m., art. 14 comma 2 - L.R. 22.02.2005, n. 3, artt. 3 - comma 6 e 4 - Adempimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.Lgs. 08.06.2001, n. 327 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 22.02.2005, n. 3;

VISTO l'art. 14 - comma 2 - del predetto D.Lgs. 327/01, approvativo del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che attribuisce al Presidente della Regione la potestà di indicare l'ufficio competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di opere da realizzare nel territorio regionale, ovvero degli atti con i quali è disposta l'espropriazione, distinguendoli in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati;

RILEVATO che il medesimo art.14 comma 2 ex D.Lgs. 327/01 attribuisce, altresì, al Presidente della Regione la facoltà di affidare al predetto ufficio la potestà di direttiva alle autorità esproprianti istituite sul territorio regionale;

VISTO l'art. 3 della predetta L.R. 3/05, recante disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, che prevede l'istituzione di un apposito ufficio regionale per le espropriazioni, distinguendo le funzioni da esercitare a cura del medesimo ufficio in quelle di autorità espropriante regionale ed in quelle propriamente istituzionali attribuite alla Regione dalla legislazione statale e regionale nella materia de qua, ivi compresa la proposizione alla Giunta regionale degli atti di esercizio delle funzioni di esclusiva competenza del medesimo Organo di governo;

VISTO il successivo art.4 della medesima L.R. n° 3/05, che sancisce la potestà regionale di indirizzo e di coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative, finalizzata a consentire la gestione omogenea ed unitaria della materia sul territorio regionale;

RILEVATO che il predetto art. 4, comma 2 ex L.R. 3/05 individua, in particolare, le seguenti funzioni ed attività istituzionali della Regione:

1) incentivazione della costituzione di uffici espropriativi intercomunali (lett. a);

- 2) adozione di atti di indirizzo ed emanazione di atti di direttiva finalizzati a rendere omogenea l'azione espropriativa sul territorio regionale (lett. b);
- 3) emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2 ex D.Lgs. 327/01 (lett. c);
- 4) definizione di un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti espropriativi emanati nell'ambito del territorio regionale (lett. c);
- 5) definizione della natura e delle modalità di pubblicazione degli atti espropriativi sul BURP o sul sito informatico regionale (lett. d);

CONSIDERATO che l'adozione del provvedimento di cui al sub 3) compete al Presidente della Regione,

CHE lo svolgimento delle funzioni di cui ai sub 1), 2) - atti di indirizzo -, 4), 5) compete alla Giunta Regionale;

CHE, ai sensi dell'art. 3 - comma 6 - della L.R. 3/05, la proposizione dei provvedimenti concernenti l'esercizio delle predette funzioni attribuite alla Giunta regionale compete all'ufficio regionale per le espropriazioni;

RITENUTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 comma 6 - ed all'art. 4 della L.R. 3/05, le funzioni di cui al sub 2) - atti di direttiva -, nonché le attività concernenti l'attuazione dei provvedimenti adottati in materia espropriativa dalla Giunta Regionale, ivi comprese le attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti espropriativi come definite dal medesimo Organo di governo, possono essere espletate dal predetto ufficio regionale per le espropriazioni nelle forme e con le modalità stabilite dalla stessa Giunta Regionale;

CHE le attività di formazione, di tenuta e di aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 14 - comma 2 - del D.P.R. n° 327/01 possono essere affidate al medesimo ufficio regionale per le espropriazioni, in aggiunta allo svolgimento delle ulteriori funzioni ed attività istituzionali attribuite al medesimo ufficio ai sensi dei richiamati artt.3 -comma 6e 4 della L.R. n° 3/05;

VISTE la Deliberazioni n° 1236 del 30.08.2005 e n° 1426 del 04.10.2005 con le quali la Giunta Regionale ha provveduto alla istituzione dell'Ufficio Regionale Espropri (URE), incardinandolo nell'ambito dell'Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore Lavori Pubblici - ed affidandone l'incarico di direzione ad apposito dirigente f.f.;

Ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART. 1

Le attività di formazione, di tenuta e di aggiornamento degli elenchi degli atti di cui all'art. 14 - comma 2 - del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m., emessi nell'ambito territoriale pugliese, sono espletate dall'Ufficio Regionale Espropri (URE) istituito con deliberazioni di Giunta Regionale n° 1236 del 30.08.2005 e n° 1426 del 04.10.2005 in attuazione dell'art. 3 - comma 6 - della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3.

## ART. 2

In aggiunta alle funzioni proprie dell'Autorità espropriante regionale, sono affidate all'Ufficio Regionale Espropri le seguenti funzioni ed attività istituzionali della Regione previste dall'art. 4 della L.R. 3/05 in materia di espropriazioni per pubblica utilità:

- emanazione di atti di direttiva finalizzati a rendere omogenea l'azione espropriativa sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale (comma 2, lett. b);
- espletamento delle attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti espropriativi emanati nell'ambito del territorio regionale, come definite dalla Giunta Regionale (comma 2, lett. c);
- attuazione degli ulteriori provvedimenti adottati in materia espropriativa dalla Giunta Regionale (comma 2, lett. a, d).

## ART. 3

All'espletamento delle funzioni e delle attività di cui ai precedenti articoli, l'Ufficio Regionale Espropri provvederà nelle forme e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

## ART. 4

Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato all'Assessore alle Opere Pubbliche, al Dirigente del Settore LL.PP. ed al Dirigente f.f. dell'Ufficio Regionale Espropri.

## ART. 5

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale.

## ART. 6

Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale.

Bari, li 8 febbraio 2006

Vendola

---